



Copia

NN° 15 del Reg.
Data: 25/06/2014

L'anno Duemilaquattordici (2014), il giorno Venticinque (25), del mese di Giugno, alle ore 17,15, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto;

Alla prima convocazione in Sessione **Ordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Componenti	Presenti	Assenti	
<i>Avv Pasquale Brenca</i>	X		Assegnati n.: 7
<i>M. Ilo Alessandro Marchese</i>	X		In Carica n.: 7
<i>Leonardo Amendola</i>		X	Presenti n.: 6
<i>Tullio Andresano</i>	X		Assenti n.: 1
<i>Luigi Marino</i>	X		
<i>Rosaria Corvino</i>	X		
<i>Vincenzo Luciano</i>	X		
			Assenti i Signori:
			Sig. Leonardo Amendola

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presidente l'avv. Pasquale Brenca, nella sua qualità di Sindaco - Presidente dell'Assemblea Consiliare;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4.a, del T. U. E. L. n° 267 /2000), il Segretario Comunale dr. **Fernando Antico**;

La seduta è Publica;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il proprio parere, come di seguito riportato:

AREA INTERESSATA	AREA FINANZIARIA
VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000. -	SI DA' ATTO: che sulla presente proposta di deliberazione non è richiesto il parere del Responsabile dell' Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile. -
Dalla Residenza Comunale,25/06/2014	Dalla Residenza Comunale,25/06/2014
IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to ing. Vito Brenca [Tecnica]	

Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco - Presidente dell'Assemblea Consiliare
F.to Avv. Pasquale Brenca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Fernando Antico

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal **8 LUG. 2014** ;

EL SECRETARIO COMUNAL
F.to Dr. Fernando Antico

Dalla Residenza Comunale.

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio

Dalla Residenza Comunale.
- 9 1116 2014

ESECUTIVA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione E' **STATATA AFFISSA** all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 01.03.2014, come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000). -

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fernando Antico

Dalla Residenza Comunale.

SU RELAZIONE DEL SINDACO

Visto l'art. 117, commi 3 e 4, l'art. 118 e 119 della Costituzione;

Visto l'art. 14, comma 27, del D. L. 78 / 2010, convertito in Legge n° 122 / 2010, come modificato dall'art. 19 - del D. L. n° 95 / 2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n° 135, che stabilisce che sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) **organizzazione** generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) **organizzazione** dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) **catasto** ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la **pianificazione urbanistica** ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
- e) **attività** in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) **l'organizzazione** e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) **progettazione** e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) **edilizia** scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) **polizia** municipale e polizia amministrativa locale;
- l) **tenuta** dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

Visto l'art. 14, comma 27, del D. L. 78 / 2010, convertito in Legge n° 122 / 2010, come modificato dall'art. 19 - del D. L. n° 95 / 2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n° 135, a norma del quale i Comuni popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a Comunità Montane, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione di Comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei Comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera I);

Rilevato che l'art. 19 - del D. L. n° 95 / 2012, convertito nella legge 07 agosto 2012, n° 135, ha modificato altresì i commi 30 e 31 - dell'art. 14 - del D. L. n° 78 / 2010, convertito in Legge n° 122 / 2010, stabilendo i seguenti principi:

- 1) la competenza regionale per l'individuazione della dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento associato delle suddette funzioni;
- 2) il limite demografico minimo di 10.000 abitanti per le Unioni, salvo diversa determinazione regionale;
- 3) la durata triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficacia ed efficacia al termine di detto periodo, a pena di obbligatoria trasformazione in Unione;

Rilevato che l'art. 19 - dei D. L. n° 95 / 2012, convertito nella legge 07 agosto 2012, n° 135, ha modificato inoltre i commi da 1 a 16 dell'articolo 16 - del D. L. n° 138 / 2011, convertito in Legge n° 148 / 2011, rendendo facoltativa e non più obbligatoria la costituzione di Unioni di Comuni "speciali" per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, distinte da quelle costituite ai sensi dell'articolo 32 TUEL, con contestuale svolgimento associato di tutte le loro funzioni amministrative e dei servizi pubblici; tale esercizio può essere assicurato anche mediante convenzioni ai sensi dell'articolo 30 TUEL;

Considerato che la convenzione è uno strumento flessibile e congeniale agli obiettivi di semplificazione e di riduzione della spesa pubblica, in un contesto di valorizzazione delle autonomie locali;

SCHEMA DI ATTO CONVENZIONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI

ex art. 30 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267

LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI

- **Aquara, Castelvita e Controne** -

Viste le disposizioni di cui all'art. 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n° 78 / 2010 convertito nella legge n° 122 / 2010, come successivamente modificato ed integrato dall'art. 19 - del decreto legge n° 95 / 2012, convertito nella legge n° 135 / 2012, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità Montane;

Visti in particolare:

- l'art. 14, comma 27 - del citato decreto legge n° 78 / 2010 e smi, che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni;

- l'art. 14, comma 31-bis, del citato decreto legge n° 78/2010 e smi, che dispone la durata almeno biennale delle convenzioni e la verifica della loro efficacia ed efficacia al termine di detto periodo, che qualora non comprovate, comportano l'obbligatoria trasformazione in Unione di Comuni;

- l'art. 14 - comma 31-ter, del citato D. L. n° 78 / 2010 e smi, che prevede la scadenza del 1° gennaio 2013, per l'esercizio in forma obbligatoria di almeno 3 funzioni fondamentali, e quella del 1° gennaio 2014, per l'esercizio delle restanti funzioni;

- l'art. 14, comma 31-quater, del D. L. n° 78 / 2010 citato, ove si prevede che nel caso in cui non venga rispettata da parte dei Comuni fino a 5.000 abitanti la tempistica per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, il Prefetto competente per territorio, assegna ai Comuni non ottemperanti, un termine perentorio entro il quale provvedere all'esercizio obbligatorio e, inoltre, che nell'eventualità di una ulteriore inadempienza da parte dei Comuni interessati, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, di cui all'art. 120 della Costituzione, adottando gli atti necessari o nominando un commissario «ad acta», come previsto dall'art. 8 - della legge n° 131 / 2003;

Considerate le disposizioni normative di cui all'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n° 23, che in attuazione del federalismo fiscale, destinano quote di risorse ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali;

Considerato altresì, che la presente gestione associata è rivolta, prioritariamente, al raggiungimento delle finalità di cui al successivo art. 2, e che qualora si concretizzassero disservizi e disconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata;

Visto l'art. 30 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL)

TUTTO CIO' PREMESSO CONVENGONO TRA LORO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto

I Comuni di Aquara, Castelvita e Controne, convengono di esercitare, ai sensi dell'art. 14, comma 28, del D. L. n° 78 / 2010, in forma associata attraverso la presente convenzione, la seguente funzione fondamentale, così come individuata dall'art. 14, comma 27, lettera b), del D. L. n° 78 / 2010 e smi:

1- **POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE** -

Le suddette amministrazioni, procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali:

- deliberazione del Consiglio Comunale di Aquara (Sa), n° 15 - del 25 giugno 2014;
- deliberazione del Consiglio Comunale di Controne (Sa), n° _____ - del _____;
- deliberazione del Consiglio Comunale di Castelvita (Sa), n° _____ - del _____;

Quale soggetto capofila è individuato il Comune di Castelvita, al quale viene attribuita la gestione associata delle funzioni di cui alla presente Convenzione;

Periodicamente la Conferenza dei Sindaci verifica con i Sindaci dei Comuni convenzionati, l'andamento della gestione, anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.

Articolo 2

finalità

La gestione associata della funzione sopra elencata è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

- migliorare la qualità dei servizi erogati.
- contenere la spesa per la gestione di tali servizi.
- avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale.

Articolo 3

Organizzazione Uffici e Servizi

I Comuni convenzionati disciplinano l'organizzazione delle funzioni, dei servizi, degli uffici e delle attività associate, mediante accordi, adottati secondo competenze e modalità nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

Articolo 4

Conferenza dei Sindaci

La Conferenza dei Sindaci è l'Organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 del presente atto. E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati. E' convocata e presieduta dal Sindaco di Castelvita o in sua assenza, da un suo delegato.

La stessa potrà essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati, previa puntuale indicazione dell'ordine del giorno e predisposizione del relativo atto deliberativo da sottoporre ad approvazione. La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

I. stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni fondamentali individuate dall'art. 1.

II. definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tali funzioni del relativo piano.

III. vigila e controlla sull'espletamento delle stesse funzioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2.

IV. gestisce le relazioni sindacali.

V. si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni convenzionati.

VI. esamina le eventuali proposte di ingresso o di recesso dalla Convenzione.

Articolo 5

Rapporti Finanziari

Gli eventuali oneri per la realizzazione della gestione associata, sono individuati e concordati d'intesa tra i Comuni aderenti alla stessa, ovvero sulla base di accordi definiti all'interno della Conferenza dei Sindaci che ne regoleranno le modalità di ripartizione tra i singoli Enti. La Conferenza stabilirà annualmente, in termine utile per la relativa allocazione nei bilanci dei Comuni associati, le spese correnti e/o di investimento da effettuare per l'anno successivo, nonché la spettanza o ripartizione delle stesse fra gli Enti associati. La Conferenza dei Sindaci adotta, altresì, ogni eventuale modifica ai criteri di riparto stabiliti, che dovrà essere recepita dai competenti organi dei Comuni convenzionati.

Articolo 6

durata - integrazioni

La durata della presente Convenzione è di almeno un triennio, ai sensi dell'art. 14, comma 31-bis, del D. L. n° 78 / 2010 e ss. mn. ii.. La presente Convenzione è aperta a successive adesioni di altri Comuni ed a modifiche ed integrazioni secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo.

Articolo 7

Ammissione di nuovi Comuni o Enti

L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata, va presentata al Comune capofila e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. Sull'istanza di ammissione, la decisione è assunta con apposita deliberazione.

Articolo 8

Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione, se ed in quanto necessari, dagli eventuali atti da parte degli Organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di legge in materia, le norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie. -

Vista la delibera di questo Civico Consesso n° 8 - del 12 aprile 2013, con la quale si era formalizzata convenzione con i Comuni di Aquara, Castelvita e Controne, con scelta di questo Comune, quale capofila della convenzione;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 28 - del 24 luglio 2013, con la quale si è modificata la deliberazione di cui sopra e la convenzione allegata, individuando Comune capofila Castelvita riservando al Comune di Aquara la sede operativa;

Richiamato il verbale della Conferenza dei Sindaci n° 1 - del 04 giugno 2014, prot. n° 2135, con il quale si stabiliva che, relativamente al Servizio Associato di "Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale", il Comune Capofila doveva essere quello di Castelvita, con la conseguente eliminazione della sede operativa nel Comune di Aquara;

Visto lo schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni comunali, che si allega alla presente delibera quale sua parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 30 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Tutto ciò premesso propone al Consiglio di approvare la suesesa proposta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Sindaco;

Udito l'intervento del Consigliere Comunale, dott.ssa Rosaria Corvino, la quale fa presente che si poteva evitare l'estrema confusione di tante convenzioni relative ai servizi associati presenti nell'odierna seduta con i Comuni di Castelvita e Controne, redigendone una sola. Per quanto riguarda la modifica in discussione, dichiara di non essere d'accordo in quanto nel Comune di Aquara sono presenti nell'organico, addirittura 3 Marescialli di Polizia Municipale.;

Udito l'intervento del consigliere comunale, Prof. Vincenzo Luciano, il quale fa presente che lo spirito della legge tendeva alla costituzione delle Unioni dei Comuni e che la Regione Campania, a tutt'oggi, non ha ancora costituito gli ambiti, come previsto per legge;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art 49 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Visto l'esito della votazione resa per alzata di mano dai convenuti, Presenti 6, Votanti 5 - Voti favorevoli 4 - Contrari 1 (Rosaria Corvino) - Astenuti 1(Vincenzo Luciano) ;

DELIBERA

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nel quale si intende integralmente richiamata;

- modificare il precedente atto consiliare n° 28 - del 24 luglio 2013, eliminando del tutto la sede operativa del Comune di Aquara, confermando Comune Capofila della convenzione il Comune di Castelvita;

- riapprovare l'allegato schema di convenzione triennale per la gestione associata della funzione comunale relativa alla "POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE", da sottoscrivere unitamente ai Comuni di Castelvita e Controne, con le sole modifiche sopra riportate;

- trasmettere per conoscenza e presa d'atto, la presente delibera ai Comuni di Castelvita e Controne;